



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Conferimento incarico di esperto per l'attività di consulenza giuridica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 5 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante *"Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"*, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100, e s. m. i. – Cons. Roberto Bruno Mario Giarola.

DATO ATTO che allo scopo di fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi sui territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal mese di maggio 2023:

- il Consiglio dei Ministri, nelle sedute del 4, 23 e 25 maggio 2023 ha deliberato, per 12 mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 1 del 2018, recante il *Codice della protezione civile*, in seguito prorogati di ulteriori 12 mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024 e tuttora vigenti;
- il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 giugno 2023, ha deliberato l'adozione del decreto-legge n. 88 del 2023, recante *"Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, n. 155, non convertito in legge, ma il cui contenuto è stato trasfuso, con modificazioni, nel decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante *"Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi"*, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di regolare, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali sopra citati prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo con un mandato operativo fino al 31 dicembre 2024, regolandone le attività e stanziando le occorrenti risorse finanziarie;
- l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione

dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;

VISTO

il **decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61**, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come da ultimo modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, e, in particolare l'**articolo 20-ter**, che, tra l'altro:

- **al comma 1**, dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione;
- **al comma 1-bis**, stabilisce che il termine di cui al comma 1, già prorogato al 31 dicembre 2025 dal citato articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 2024, è ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto e per le funzioni di avvalimento previste;
- **al comma 2**, prevede che con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies del medesimo decreto-legge, stabilendo, altresì, che la predetta struttura operi sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario;
- **al comma 2-bis**, autorizza il Commissario straordinario, con una o più ordinanze, a riorganizzare la struttura di supporto di cui al comma 2;
- **al comma 5**, stabilisce che la struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di esperti o consulenti fino a un massimo di dieci, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina e che a tali esperti o consulenti, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 20-ter in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 350.000 annui;
- **al comma 6**, stabilisce che per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024, cui si sommano gli ulteriori euro 5 milioni per il 2025 stanziati dal richiamato articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 2024;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, foglio n. 243, con il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- RAVVISATA** la necessità di nominare un esperto al fine di assicurare il necessario supporto relativamente alle attività di consulenza giuridico-legale e legislativa;
- VISTO** il curriculum vitae del Cons. Roberto Bruno Mario GIAROLA, dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attualmente in servizio presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal quale si evince una pluriennale esperienza nella trattazione di attività in campo giuridico, legislativo e del contenzioso, sia in ambito emergenziale che nei processi di ricostruzione, adeguata allo svolgimento delle funzioni di esperto del Commissario Straordinario;
- VISTO** l’incarico di esperto nelle suindicate materie, conferito con proprio decreto in data 20 febbraio 2025, in forza dell’autorizzazione resa, allo scopo, dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificato dal successivo decreto in data 9 aprile 2025, ambedue pubblicati sul sito istituzionale della struttura commissariale;
- CONSIDERATO** che il Cons. Roberto Bruno Mario GIAROLA, in conseguenza del trasferimento, in posizione di comando, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 25 giugno 2025 ha rassegnato le proprie dimissioni al 30 giugno 2025 dall’incarico conferitogli, dovendosi provvedere, in caso di prosecuzione, alla nuova acquisizione dei previsti nulla-osta;
- RITENUTO** in considerazione della competenza, della disponibilità manifestata e dell’esperienza maturata, di dover conferire al Cons. Roberto Bruno Mario GIAROLA, un nuovo incarico di esperto della Struttura commissariale nel medesimo ambito operativo del precedente incarico;
- VISTA** la nota prot. n. MEF-DAG 73698 del 10 luglio 2025, con la quale il Direttore Generale del Personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiesto al Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio il rilascio del nulla osta al conferimento al dott. Roberto Bruno Mario GIAROLA dell’incarico extraistituzionale di esperto per le attività di consulenza giuridica a supporto della Struttura commissariale in parola, sulla base del parere favorevole rilasciato, a tal fine, dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- VISTA** la nota prot. n. DIP-0036853-P del 25 luglio 2025, con la quale il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Protezione Civile, ha rilasciato la prescritta autorizzazione allo svolgimento del predetto incarico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, fino al 31 maggio 2026, ferma restando la necessità che l’incarico stesso sia svolto compatibilmente con le esigenze di servizio, usufruendo, se necessario, delle ferie o di altro analogo istituto di giustificazione delle assenze, e nel rispetto dei limiti retributivi, ai sensi della normativa vigente;

Tutto ciò premesso e rilevato

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati:

Articolo 1

(Oggetto e durata dell'incarico)

1. Al Cons. Roberto Bruno Mario GIAROLA, dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in servizio presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è conferito l'incarico di esperto per le attività di consulenza giuridico-legale e legislativa nell'ambito della struttura del Commissario straordinario alla ricostruzione sui territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Marche e Toscana nel mese di maggio 2023, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 5, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2026.
2. Oggetto della prestazione è l'attività di consulenza nel campo giuridico-legale e legislativo, finalizzata a supportare il Commissario straordinario, nella predisposizione delle proposte di atti normativi afferenti alle funzioni commissariali ed al processo di ricostruzione, oltre che dei conseguenti e connessi atti amministrativi, anche in raccordo con le diverse articolazioni operative della struttura commissariale.
3. Il Commissario straordinario potrà, inoltre, richiedere all'esperto ogni necessario supporto per tutte le questioni connesse all'adempimento dei compiti, delle attività e delle funzioni al medesimo Commissario attribuiti.
4. L'esperto assicura la propria disponibilità per incontri in presenza, anche nei territori interessati dall'attività commissariale, ovvero a mezzo telefonico o videoconferenze. Qualora richiesto, l'esperto assicura la propria presenza presso le sedi della Struttura commissariale, per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tali attività saranno assicurate dall'esperto compatibilmente con le proprie esigenze di servizio, usufruendo, se necessario, delle ferie o di altro analogo istituto di giustificazione delle assenze, in conformità all'autorizzazione rilasciata dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri richiamata in premessa.

Articolo 2

(Compenso)

1. Al Cons. Roberto Bruno Mario Giarola, per lo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, è attribuito fino alla scadenza prestabilita, un compenso complessivo annuo lordo di **€ 30.000,00** (trentamila/00).
2. Il compenso di cui al comma 1 sarà corrisposto in rapporto alla durata dell'incarico, a partire dal **mese di settembre 2025 e fino alla scadenza del 31 maggio 2026**.
3. Ai fini della liquidazione del compenso l'esperto è tenuto a presentare al Commissario straordinario, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività svolte nel corso del relativo periodo di riferimento. Alla liquidazione ed al pagamento di quanto stabilito provvede la Struttura Commissariale, con cadenza bimestrale e mediante applicazione della ritenuta d'acconto Irpef, previa approvazione della suindicata relazione da parte del Commissario.

4. L'esperto si impegna, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d'ora ogni conseguente obbligo. Sarà cura del medesimo provvedere alla comunicazione all'Amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, al fine di riconciliare gli importi percepiti in virtù del presente incarico.
5. Salvo i casi nei quali, per effetto del presente incarico, il Commissario straordinario potrà richiedere diversamente, l'esperto svolgerà la propria attività presso la propria sede, utilizzando mezzi e strumenti di cui già dispone. All'esperto compete, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute e documentate per gli spostamenti disposti dal Commissario per raggiungere le sedi operative sul territorio, nei limiti e con le modalità previste per i dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il limite massimo di euro **5.000,00**.
6. La relativa spesa graverà sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3

(Riservatezza delle informazioni e divulgazione dei risultati)

1. L'esperto potrà utilizzare informazioni, documenti, cognizioni e quant'altro sia oggetto delle attività di consulenza, che si intendono riservate e confidenziali, esclusivamente per le finalità del presente incarico.

Articolo 4

(Revoca e risoluzione anticipata)

1. L'incarico potrà essere revocato in ogni momento dal Commissario straordinario per motivate esigenze organizzative e funzionali della Struttura commissariale, nonché in caso di sopravvenuta indisponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla sua copertura.
2. L'incarico è risolto anticipatamente nei seguenti casi:
 - a) accertata violazione degli obblighi di legge, regolamentari o delle direttive impartite dal Commissario straordinario;
 - b) sopravvenuta incompatibilità con l'incarico, anche derivante da altre attività o incarichi non dichiarati;
 - c) reiterata inadempienza agli obblighi previsti dal presente atto, comprese le relazioni periodiche di cui all'articolo 2;
 - d) accertata violazione degli obblighi di riservatezza o di corretto trattamento dei dati personali.
3. La revoca o risoluzione anticipata non dà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento; resta fermo il diritto dell'esperto al compenso maturato per le attività effettivamente svolte fino alla data di efficacia del provvedimento di cessazione.
4. L'esperto è tenuto a comunicare tempestivamente l'insorgere di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi, nonché a dichiarare eventuali ulteriori incarichi retribuiti presso pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti di cumulo dei compensi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5

(Incompatibilità e conflitti di interesse)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico, l'esperto deve rilasciare apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. In caso di ragioni di incompatibilità sopravvenute sarà onere dell'esperto darne pronta comunicazione alla struttura commissariale
3. L'esperto si impegna a comunicare alla Struttura commissariale ogni informazione utile in ordine all'esecuzione dell'incarico, all'esistenza di conflitti di interesse fra il Consulente ed eventuali casistiche/controinteressati che dovessero configurarsi.
4. L'esperto si impegna, altresì, a rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., e dell'articolo 20 del decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, ai fini della pubblicazione, sul sito istituzionale della Struttura commissariale, unitamente al proprio curriculum vitae, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 6

(Responsabilità e qualità della prestazione)

1. L'esperto è tenuto a svolgere l'incarico con la diligenza richiesta dalla natura professionale dell'attività, assicurando elevati standard di qualità tecnico-giuridica e nel rispetto delle direttive impartite dal Commissario straordinario.
2. L'esperto risponde personalmente della correttezza, completezza e tempestività delle consulenze e degli atti predisposti, restando inteso che la sua attività non costituisce rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione.
3. In caso di errori gravi, ritardi ingiustificati, negligenze o mancato rispetto delle istruzioni ricevute, il Commissario straordinario potrà procedere alla riduzione del compenso, alla sospensione o alla revoca anticipata dell'incarico, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente.
4. L'esperto è altresì responsabile dell'uso corretto dei documenti, dati e informazioni trattati nello svolgimento dell'incarico, conformemente alle disposizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

1. L'esperto si impegna a trattare i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, per le sole finalità indicate nello stesso ed in modo strumentale all'espletamento dell'incarico stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
2. Per le attività di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente incarico, l'esperto si uniformerà alle disposizioni e misure di sicurezza che la Struttura commissariale adotterà in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
3. Il Titolare del trattamento dei dati è la Struttura commissariale.

Articolo 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. I compensi connessi al presente incarico sono erogati nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 9

(Attuazione e pubblicità)

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 44 e 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il presente conferimento di incarico riceve attuazione, previa pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo corrispettivo, sul sito istituzionale della Struttura commissariale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".
2. Per l'inserimento nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi, l'incarico è inserito a cura della Struttura commissariale sul portale www.perlapa.gov.it della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, come previsto dalle vigenti disposizioni normative.
3. Il presente incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.

Articolo 10

(Decadenza)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", il Cons. Roberto Bruno Mario GIAROLA dovrà considerarsi decaduto dall'incarico di esperto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal sopracitato decreto.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Fabrizio Curcio